



**CITTA' di SAVONA**

**REGOLAMENTO  
DEL SERVIZIO TAXI**

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 13 GENNAIO 1997*

*MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 25 DEL 16 MAGGIO 1997*

## INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento	pag.	3
<b>CAPO I IL SERVIZIO TAXI</b>				
Art.	2	Definizione del servizio	pag.	4
Art.	3	Licenza di esercizio	pag.	4
Art.	3 bis	Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione	pag.	5
Art.	4	Numero delle licenze	pag.	5
Art.	5	Riconoscibilità delle autovetture	pag.	6
Art.	6	Autovetture di scorta	pag.	6
Art.	7	Assegnazione delle licenze per i taxi di scorta	pag.	7
Art.	8	Locazione temporanea ed eccezionale delle autovetture impiegate in servizio di taxi	pag.	7
Art.	9	Sostituzione autovetture	pag.	8
Art.	10	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag.	8
Art.	11	Operatività del servizio	pag.	9
Art.	12	Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze	pag.	9
<b>CAPO II LA PROFESSIONE DEL TASSISTA</b>				
Art.	13	Accesso alla professione di tassista	pag.	11
Art.	14	Requisiti per l'esercizio del servizio di taxi	pag.	11
<b>CAPO III LA LICENZA DI ESERCIZIO</b>				
Art.	15	Concorso per l'assegnazione delle licenze	pag.	12
Art.	16	Contenuti del bando	pag.	12
Art.	17	Titoli oggetto di valutazione	pag.	13
Art.	18	Assegnazione e rilascio della licenza	pag.	14
Art.	19	Validità della licenza	pag.	14
Art.	20	Trasferibilità della licenza	pag.	15
<b>CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO</b>				
Art.	21	Avvio e sospensione	pag.	16
Art.	22	Turni di servizio e prelievamento dell'utente	pag.	16
Art.	23	Comportamento del tassista durante il servizio	pag.	16
Art.	24	Comportamento degli utenti	pag.	17
Art.	25	Sostituzione e collaborazione alla guida	pag.	18
Art.	26	Interruzione del trasporto	pag.	18
Art.	27	Svolgimento del servizio reso a persone anziane ed a portatori di handicap	pag.	19
Art.	28	Tariffe	pag.	19
Art.	29	Tassametro e contachilometri	pag.	19
Art.	30	Impiego di tecnologie innovative	pag.	20

Art.	31	Responsabilità nell' esercizio del servizio	pag.	20
Art.	32	Pubblicità sulle autovetture	pag.	20
Art.	33	Reclami	pag.	21
<b>CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO</b>				
Art.	34	Addetti alla vigilanza	pag.	22
Art.	35	Idoneità dei mezzi al servizio	pag.	22
Art.	36	Sanzioni	pag.	22
Art.	37	Sospensione della licenza	pag.	23
Art.	38	Revoca della licenza	pag.	24
Art.	39	Procedura per la sospensione e per la revoca	pag.	25
Art.	40	Rinuncia alla licenza	pag.	25
Art.	41	Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione o revoca della licenza	pag.	25
<b>CAPO VI NORME FINALI</b>				
Art.	42	Entrata in vigore	pag.	26

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Ai sensi della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 e della Legge Regionale 25 luglio 1994, n. 40 (qui rispettivamente citate come: L.Q. e L.R.), il presente regolamento disciplina il servizio di taxi sul territorio comunale.
  
2. Resta disciplinato da apposito regolamento il servizio di noleggio con conducente.

## **CAPO I**

### **IL SERVIZIO TAXI**

#### **Articolo 2**

##### **Definizione del servizio**

1. E' definito "di taxi" il servizio pubblico non di linea svolto con autovettura con lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Le modalità del servizio e le tariffe sono predeterminate amministrativamente ed il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

#### **Articolo 3**

##### **Licenza di esercizio**

1. L' esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente, previa presentazione della documentazione comprovante la proprietà dell'autovettura ovvero la sua disponibilità , il rilascio dell'autorizzazione comunale a presentare l'automezzo presso le strutture della Motorizzazione Civile per la sua immatricolazione ad uso pubblico da piazza. Ottenuta detta ultima e superata la visita di collaudo di cui all'art. 35, il Comune ne autorizza l'utilizzo.
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. La licenza deve essere custodita a bordo dell'autovettura durante il servizio onde consentire senza difficoltà l'attività di controllo da parte degli Organi di Vigilanza.

#### **Articolo 3-bis**

##### **Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. La licenza di taxi di cui all'art. 3 può essere conferita alle persone fisiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 della L.Q., i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ed in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e negli altri organismi associativi previsti dalle leggi;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della L.Q.
3. Nei casi di cui al comma 2 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 2, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

#### **Articolo 4**

#### **Numero delle licenze**

1. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle autovetture da destinare al Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 12 e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 L.R..
2. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti.

#### **Articolo 5**

#### **Riconoscibilità delle autovetture**

1. I tipi, le caratteristiche delle autovetture ed i contrassegni di riconoscibilità, saranno stabiliti con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 12, e tenuto conto delle disposizioni normative eventualmente vigenti in materia.

## **Articolo 6**

### **Autovetture di scorta**

1. Il Dirigente del Settore competente concede, sulla scorta delle risultanze dell'apposito concorso di cui all'art. 7, ai soggetti titolari della licenza di cui all'art. 3 rilasciata dal Comune di Savona, le licenze per l'esercizio del servizio di nolo delle autovetture di scorta.
2. Per l'immatricolazione dei taxi in servizio di scorta e per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva al loro utilizzo si rinvia a quanto stabilito all'art. 3, comma 2.
3. L'autorizzazione per l'utilizzo delle autovetture di scorta contiene i seguenti dati:
  - a) nominativo del titolare della licenza per autovettura di scorta;
  - b) numero di targa e di licenza del taxi di scorta;
  - c) periodo di validità.
4. Il servizio di taxi di scorta è a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura a causa di:
  - a) guasto meccanico;
  - b) incidente;
  - c) furto o incendio;
  - d) guasto al tassametro od al contachilometri.
5. Il concessionario della licenza per il servizio di nolo del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste, che vengono annotate in un apposito registro. All'atto del rilascio del taxi di scorta il concessionario provvede altresì a rilasciare apposita dichiarazione di avvenuto nolo riportante le informazioni (dati anagrafici del tassista richiedente, periodo di utilizzo, ecc.) che saranno definite con apposito provvedimento dirigenziale di servizio.
6. La licenza per l'esercizio del servizio di nolo deve essere conservata a bordo del taxi di scorta, così pure la dichiarazione dell'avvenuto nolo e la licenza dell'auto sostituita, ai fini della loro esibizione alle autorità di vigilanza.

7. I canoni dovuti dal tassista utente per il nolo dell'auto di scorta sono calcolati su base chilometrica e determinati dalla Giunta Comunale, acquisito il preventivo parere della Commissione comunale di cui all'art. 12.
8. Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta è vietato il contemporaneo uso della propria autovettura.
9. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale di cui all'art. 4 L.R. e non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'art. 9 della L.Q.
10. Le autovetture di scorta sono dotate di appositi contrassegni di individuazione, definiti con le modalità di cui all'art. 5.
11. L'avvio e la sospensione del servizio sono disciplinate all'art. 21. Per quanto non previsto espressamente nei precedenti commi, alle autovetture di scorta si applicano le altre norme del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Assegnazione delle licenze per i taxi di scorta**

1. In presenza di almeno una istanza presentata, la Giunta comunale provvederà a bandire apposito concorso per l'assegnazione delle licenze per i taxi di scorta tra i soggetti titolari della licenza di cui all'art. 3 rilasciata dal Comune di Savona. Il bando sarà preceduto da deliberazione con la quale sarà stabilito il numero delle licenze da assegnare complessivamente e di quelle assegnabili pro-capite, nonché i requisiti di ammissione, i titoli, i criteri di valutazione, le modalità di svolgimento del concorso.

## **Articolo 8**

### **Locazione temporanea ed eccezionale delle autovetture impiegate in servizio di taxi**

1. Fintantoché non si sarà attivato il procedimento amministrativo per la concessione delle licenze di cui al precedente articolo 7 ed avviato il relativo servizio nei termini di cui al comma 1 dell'art. 21, le autovetture in servizio di taxi possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto o incendio, avarie al tassametro od al contachilometri.

2. La locazione è autorizzata di volta in volta dal competente Ufficio comunale alle seguenti condizioni:
  - a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5 della L.Q.;
  - b) la vettura locata e quella sostituita debbono risultare inserite in turni di servizio diversi;
3. Ad avvenuta attivazione del servizio di cui al comma 1 le locazioni in oggetto saranno autorizzate soltanto in presenza di accertata indisponibilità delle autovetture di scorta.
4. L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita.

### **Articolo 9** **Sostituzione autovetture**

1. E' consentita, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2, la sostituzione, per alienazione, dell'autovettura in servizio pubblico da piazza.

### **Articolo 10** **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio di taxi possono, nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 18 della L.R., essere impiegati per l'pletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

### **Articolo 11** **Operatività del servizio**

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria ed è effettuata con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. Si prescinde dall'assenso in presenza delle convenzioni di cui all'art. 10.
2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, e salve le deviazioni imposte da giustificati motivi o cause di forza maggiore, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta dal passeggero stesso.

## **Articolo 12**

### **Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed al rilascio delle licenze, il Sindaco provvede, entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
  - a) Dirigente del Settore competente in funzione di Presidente;
  - b) Comandante o altro addetto al Corpo di Polizia Municipale dallo stesso delegato;
  - c) due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale;
  - d) due rappresentanti diversi da quelli di cui al precedente punto c), liberamente eletti dai tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Savona;
  - e) due rappresentanti delle associazioni degli utenti.
2. La Commissione dura in carica quattro anni.
3. Il Membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.
4. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Sindaco che provvede, altresì, alla sostituzione.
5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può fare intervenire, al fine di acquisire elementi di giudizio ovvero per la trattazione di questioni particolarmente complesse, esperti non componenti senza diritto di voto.

6. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno cinque componenti della Commissione stessa.
7. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Settore.
9. La Commissione svolge un ruolo consultivo, propositivo e di impulso nei confronti degli Organi del Comune.
10. La Commissione ove debba essere obbligatoriamente sentita, deve emettere il proprio parere non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione adita abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Organo competente dell'adozione del provvedimento finale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

## **CAPO II**

### **LA PROFESSIONE DEL TASSISTA**

**Articolo 13**  
**Accesso alla professione di tassista**

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero a quelli di un Paese della Unione europea o di altro Paese che preveda la reciprocità iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 7 della L.R.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve essere conservato a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli Organi di vigilanza.

**Articolo 14**  
**Requisiti per l' esercizio del servizio di taxi**

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito previo rilascio di apposita licenza ai soggetti iscritti al Ruolo di cui all'art. 13 e che:
  - a) non abbiano riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi;
  - b) non risultino sottoposti, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero altra misura con efficacia riabilitativa.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso di cui all'art. 16 per la presentazione della domanda di ammissione.

**CAPO III**

**LA LICENZA DI ESERCIZIO**

**Articolo 15**

## **Concorso per l' assegnazione delle licenze**

1. Le licenze sono rilasciate ai singoli in possesso dei requisiti richiesti, previo espletamento di concorso pubblico per titoli bandito in riferimento ai posti disponibili in organico, dimensionato come previsto dal successivo comma 5, e sulla base della graduatoria approvata dal Dirigente del Settore competente e pubblicata all'Albo pretorio.
2. In particolare, il medesimo Settore è competente a:
  - a) curare la redazione dello schema del bando di concorso secondo quanto prescritto al successivo articolo 16;
  - b) esaminare le domande di partecipazione al concorso e decidere sull'ammissione dei candidati;
  - c) valutare i titoli secondo i parametri elencati nel successivo articolo 17 ed a redigere la graduatoria di merito.
3. Avverso i provvedimenti di ammissione/esclusione dal concorso e la graduatoria l'interessato può proporre ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla loro notificazione o comunicazione in via amministrativa. La Giunta decide sul ricorso, acquisendo le controdeduzioni del Settore competente, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Si applicano le norme del Capo I del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi, in quanto compatibili.
4. La graduatoria di merito resta valida tre anni a decorrere dalla data della sua approvazione.
5. La disponibilità di licenze si verifica:
  - a) in caso di restituzione di autorizzazioni già concesse;
  - b) in caso di ridefinizione degli organici sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 della Legge Regionale.

### **Articolo 16 Contenuti del bando**

1. Il bando di concorso per il rilascio delle licenze deve contenere:
  - a) il numero delle licenze da assegnare;
  - b) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
  - c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) l'indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) l'indicazione del termine per la chiusura delle operazioni di scrutinio;
  - f) lo schema della domanda per la partecipazione al concorso.

2. Il bando di concorso è approvato con provvedimento del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

### **Articolo 17** **Titoli oggetto di valutazione**

1. Ai fini del rilascio delle licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, il Settore competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio in appresso indicato:
  - a) titolo di studio superiore a quello previsto per l'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7 della L.R.: punti 2;
  - b) servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per periodi di tempo complessivo di almeno sei mesi: per ciascun semestre punti 2;
  - c) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private: per ciascun semestre punti 1, sino ad un massimo di punti 4;
  - d) precedente possesso di licenza comunale (del Comune di Savona o altri) per l'esercizio del servizio di taxi in ordine alla quale non sia intervenuto provvedimento di decadenza o revoca: per ogni biennio di titolarità nella licenza punti 1;
  - e) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare di altro titolare di licenza di taxi: per ciascun semestre punti 2.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora a due o più candidati risulti attribuito lo stesso punteggio la licenza verrà rilasciata sulla base dei titoli che nei concorsi a pubblici impieghi costituiscono titolo di preferenza. In mancanza, si farà riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

### **Articolo 18** **Assegnazione e rilascio della licenza**

1. Il Dirigente, in conformità alla graduatoria di merito, formulata ai sensi del precedente art. 17, provvede al rilascio del titolo.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.
3. Al titolare della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.
4. Allorché è accertata la sussistenza in capo al titolare della licenza di situazioni di incompatibilità, è assegnato un termine temporale entro il quale dovrà essere rimossa la stessa situazione di incompatibilità ovvero fatta rinuncia della licenza d'esercizio secondo le modalità stabilite all'art. 40.

### **Articolo 19** **Validità della licenza**

1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata e viene sottoposta ogni anno a vidimazione ai fini della presentazione dell'autovettura alle operazioni di revisione periodica presso i centri della Motorizzazione Civile.
2. La vidimazione è condizionata al previo rilascio del nulla-osta di cui all'art. 35, nonché alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
3. All'atto della vidimazione l'Ufficio comunale competente provvede a trasmetterne notizia alla Motorizzazione Civile con contestuale richiesta di urgente comunicazione di eventuali provvedimenti sospensivi dell'esame di revisione o dell'esito negativo di quest'ultimo.
4. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

### **Articolo 20** **Trasferibilità della licenza**

1. Può essere autorizzato il trasferimento, per richiesta e designazione tra vivi ovvero "mortis causa", della licenza, nel rispetto delle condizioni a ciò poste dall'art. 9 della L.Q., assolate le seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il Comune;
- b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il Comune, insieme con l'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento e non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità come definite dall'art. 18.

## **CAPO IV**

### **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### **Articolo 21**

## **Avvio e sospensione**

1. Nel caso di rilascio della licenza o di trasferimento della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza della medesima licenza, avviare il servizio entro quattro mesi dalla data di rilascio o di volturazione del titolo. Per giustificati motivi, indipendenti dalla volontà dell'interessato, può essere concessa proroga a discrezione dell'autorità comunale.
2. Il titolare della licenza che deve, per qualsivoglia ragione, sospendere il servizio, deve farne denuncia per iscritto, nel termine perentorio di 24 ore dall'inizio del periodo di sospensione, al Comune.

## **Articolo 22**

### **Turni di servizio e prelevamento dell' utente**

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale sentita la commissione di cui all'art. 12 del presente regolamento.
2. Nell'ambito del territorio comunale il prelevamento dell'utente, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 della L.Q., avviene con le modalità orari, zone di sosta e carico definite con ordinanza del Sindaco.
3. Il prelevamento può altresì avvenire, al di fuori delle zone di cui sopra, quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito (in tale caso il prelevamento dell'utente deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada).

## **Articolo 23**

### **Comportamento del tassista durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo, oltre che dell'osservanza dei divieti e prescrizioni contenuti negli altri articoli di Regolamento, di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) informare il cliente su qualsiasi deviazione, al percorso normalmente più breve, si rendesse necessaria;
  - c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra urbana;
  - g) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - h) rilasciare su richiesta del cliente, in quanto conforme a legge, la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
  - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirla a chi ne abbia interesse;
  - l) conformare il proprio abbigliamento alle disposizioni che saranno emanate dal competente Organo comunale;
  - m) non utilizzare l'autoveicolo per scopi diversi da quelli del servizio pubblico da piazza.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone diverse dagli utenti del servizio;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
  - d) rifiutare il trasporto del bagaglio quando ancora risulti capiente il veicolo.

## **Articolo 24**

### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
- a) fumare;
  - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati in violazione del rispetto dell'ordine di carico; la scelta può essere peraltro effettuata solo nel caso in cui le persone di un singolo gruppo non trovino sufficiente capienza all'interno della prima vettura della fila;
  - c) gettare oggetti dai veicoli, siano essi fermi ovvero in movimento;
  - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
  - e) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

## **Articolo 25**

### **Sostituzione e collaborazione alla guida**

1. Chiunque, compresi i soggetti di cui al successivo comma 3, sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede minore, nel rispetto dell'art. 10 della L.Q., deve essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.
3. I familiari di cui al 4° comma del sovrarichiamato art. 10, L.Q., sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
4. La sostituzione alla guida, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), viene autorizzata, di volta in volta, con provvedimento dirigenziale, previa presentazione della documentazione attestante il possesso in capo al sostituto dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14. L'istanza di autorizzazione dovrà altresì essere corredata della posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto nonché dei riferimenti identificativi del contratto di cui al precedente comma 2.

## **Articolo 26**

### **Interruzione del trasporto**

1. Il conducente, a richiesta del passeggero deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo dovuto, salvi gli eventuali supplementi richiesti dall'utente.
2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro od al contachilometri, salvo che il passeggero, che deve esserne tempestivamente informato, dichiari che intende proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

## **Articolo 27**

### **Svolgimento del servizio reso a persone anziane ed a portatori di handicap**

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alle persone anziane ed ai soggetti portatori di handicap.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità di anziani e portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

## **Articolo 28**

### **Tariffe**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, sentita la commissione di cui all'art. 12, sono stabilite le tariffe che debbono essere applicate per il servizio urbano e per quello extra urbano. La determinazione delle rispettive tariffe viene effettuata nel rispetto dei criteri indicati all'art. 13 della L.Q. Con la medesima deliberazione sono stabiliti altresì gli eventuali supplementi.
2. Tariffe e supplementi sono verificati con le modalità e periodicità stabilite all'art. 3, comma 1, della L.R. e portate a conoscenza dell'utenza mediante opportuna esposizione all'interno del veicolo.
3. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso il conducente, accettandone il contestuale trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la tariffa d'uso, salvi gli eventuali supplementi individuali dovuti per bagagli, bauli, ed animali.

## **Articolo 29**

### **Tassametro e contachilometri**

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato e contachilometri, generale e parziale.
2. E' fatto obbligo al tassista di mantenere in perfetta efficienza tassametro e contachilometri.
3. Tassametro e contachilometri possono essere sottoposti a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Tali verifiche vengono disposte nell'ambito dei controlli di cui al successivo art. 35. Le accertate anomalie o malfunzionamenti della predetta strumentazione debbono essere riparate prima dell'avvio del servizio.
4. Le avarie al tassametro od al contachilometri sopravvenute nel corso del servizio, salva l'eventuale prosecuzione della corsa prevista all'art. 26, comma 2, debbono essere riparate prima di riprendere il servizio medesimo.
5. Qualora si presentasse la necessità di procedere alla spiombatura della strumentazione in oggetto per riparazioni, l'autista è tenuto a darne preventiva

comunicazione al Comando di Polizia Urbana, il quale disporrà, a riparazione effettuata, i prescritti collaudi.

### **Articolo 30**

#### **Impiego di tecnologie innovative**

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito proporre l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.
2. Sulle proposte di razionalizzazione del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 12, si esprime la Giunta Comunale.
3. In attesa della deliberazione comunale sulla proposta anzidetta, è fatto divieto di apportare modificazioni alle modalità operative vigenti.

### **Articolo 31**

#### **Responsabilità nell' esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della licenza, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

### **Articolo 32**

#### **Pubblicità sulle autovetture**

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno od all'esterno dei taxi deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 12.

### **Articolo 33**

#### **Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune o direttamente al Corpo di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, avvia, ricorrendone le circostanze, il procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento.

2. E' fatto obbligo al tassista di comunicare, all'utente che ne faccia richiesta, indirizzo e recapito telefonico degli Uffici comunali competenti in materia di reclami.

## **CAPO V**

### **VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### **Articolo 34 Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è espletata dal Corpo di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 35** **Idoneità dei mezzi al servizio**

1. Il Corpo di Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità verifiche sull'idoneità delle autovetture adibite al servizio, sia ordinarie sia di scorta, comprese le verifiche di corretto funzionamento di tassametro e contachilometri.
2. La Polizia Municipale, certifica l'idoneità dell'autovettura o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. Il positivo superamento delle verifiche di cui al comma 1, attestato con apposito nulla-osta, consente la vidimazione annuale della licenza e l'autorizzazione definitiva di cui all'art. 3, comma 2.

### **Articolo 36** **Sanzioni**

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento è corrisposta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
  - a) da un minimo di £ . 25.000 a un massimo di £ . 200.000 per le violazioni di cui agli artt.: 3, c. 4; 6, c. 6; 8, c. 4; 13, c. 2; 32;
  - b) da un minimo di £ . 50.000 a un massimo di £ . 400.0 00 per le violazioni di cui agli artt.: 22, c. 2; 23; 33, c. 2;
  - c) da un minimo di £ . 100.000 a un massimo di £ . 800.000 per le violazioni di cui agli artt.: 21, c. 2; 26, c. 2; 27; 29, c. 3-4-5;
2. Si applica la misura della sospensione e della revoca della licenza nei casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 37 e 38.
3. Le violazioni per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio ovvero per l'esercizio dell'attività senza l'iscrizione a ruolo dei conducenti sono sanzionate con le modalità di cui agli artt. 16 e 17 L.R.

4. Con le medesime modalità di cui al sopracitato art. 16 della L.R. sono sanzionate le inosservanze all'obbligo convenzionale di espletare il servizio sussidiario od integrativo previsto dall'art. 10 Reg.

### **Articolo 37** **Sospensione della licenza**

1. La licenza è sospesa al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
- a) violazione, per la terza volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 36, c.1, lett. c);
  - b) violazione, per la sesta volta nell'arco di dodici mesi, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 36, c.1, lett. a) b) c);
  - c) sospensione del servizio per più di dieci giorni consecutivi senza averne dato comunicazione all'ufficio nei termini di cui al comma 2 dell'art. 21;
  - d) locazione non autorizzata secondo le procedure di cui all'art. 8;
  - e) sostituzione dell'autoveicolo alienato senza preventiva autorizzazione;
  - f) sostituzione alla guida non previamente autorizzata con avvalimento di soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14;
  - g) perdita, da parte del titolare della licenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14;
  - h) raggiungimento della località di destinazione con effettuazione di percorso diverso da quello più breve ed in assenza di giustificati motivi o di cause di forza maggiore;
  - i) esazione di compensi o maggiorazioni non dovuti con conseguente violazione delle determinazioni adottate dal Comune in materia di tariffe;
  - l) violazione delle norme regolamentari relative al trasporto dei portatori di handicap;
  - m) mancata osservanza delle prescrizioni impartite a seguito delle verifiche di idoneità dei mezzi di cui all'art. 35, comma 1, e dei termini nelle stesse previsti per portare l'autoveicolo in condizioni di efficienza o di idoneità al servizio;
  - n) nell'esercizio del servizio di nolo taxi di scorta, esazione di compensi non dovuti o mancato rispetto dell'ordine stabilito per l'assegnazione delle autovetture;
  - o) commissione di un reato contravvenzionale per il quale è prevista anche la pena dell'arresto o un reato colposo, ambedue inerenti la circolazione, con sentenza definitiva di condanna.
2. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 38**

### **Revoca della licenza**

1. E' revocata la licenza nei seguenti casi:
  - a) violazione delle norme di legge o di regolamento che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  - b) utilizzo contemporaneo della propria auto da parte del tassista cui sia stata assegnata un'autovettura di scorta;
  - c) sostituzione, non autorizzata, alla guida con avvalimento di soggetto sprovvisto dei necessari requisiti;
  - d) accertata inottemperanza al divieto temporaneo di proseguire l'attività di tassista imposto con l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 39;
  - e) violazione delle norme di legge e di regolamento sulla trasferibilità delle licenze;
  - f) a seguito della comminatoria di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi del precedente articolo 37;
  - g) mancata restituzione nei termini previsti dall'art. 39, comma 4, della licenza sospesa;
  - h) mancato riacquisto, nei termini all'uopo fissati con l'ordinanza di cui all'art. 37, comma 1 punto g), dei requisiti prescritti dai predetti artt. 13 e 14;
  - i) infruttuoso decorso del termine assegnato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, per la rimozione delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di tassista.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Articolo 39**

### **Procedura per la sospensione e per la revoca**

1. I provvedimenti di sospensione della licenza sono adottati dal Dirigente del Settore competente. La durata della sospensione è determinata tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
2. E' parimenti adottato dallo stesso Dirigente il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo.

3. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso alla Giunta Comunale nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3.
4. La licenza di esercizio e/o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori deve essere, in caso di sospensione o revoca, restituita all'Ufficio entro 24 ore dalla data di notifica del provvedimento.
5. La mancata e ingiustificata consegna dei titoli autorizzativi sospesi ne comporta la revoca d'ufficio.

#### **Articolo 40**

#### **Rinuncia alla licenza**

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio del Servizio deve presentare comunicazione scritta al competente Ufficio comunale, restituendo la licenza.

#### **Articolo 41**

#### **Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione o revoca della licenza**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

### **CAPO VI**

#### **NORME FINALI**

#### **Articolo 42**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione adottata dalla Giunta provinciale.

